



COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO
Provincia di Cuneo

Via Maestra Adolfo Sarti n. 27 - 12030 - tel. 0172 96012 - fax 0172 96263 -
serviziofinanziario@comune.torresangiorgio.cn.it - www.comune.torresangiorgio.cn.it -
P. iva 00495640047 - cod. fisc. 85001350041

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO

ANNO 2016

The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. B.', written over a circular official stamp. The stamp features the coat of arms of the Comune di Torre San Giorgio and the text 'COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO' and '(Cuneo)'.

L'anno duemilaSPM, il giorno 28 del mese di Novembre nella sede del Comune di Torre San Giorgio al fine di dare attuazione alle norme di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto REGIONI-ENTI LOCALI, in relazione al disposto dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 4 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004, si è riunita la delegazione trattante come istituita ai sensi dello stesso C.C.N.L.

Sono presenti:

A) per la parte pubblica, costituita giusta Deliberazione n. G.C. n. 64 del 02.12.2015 i signori:

COGNOME E NOME	SERVIZIO DI RIFERIMENTO
BACCHETTA Dott. Carmelo Mario	Segretario comunale

B) in rappresentanza delle R.S.U. e delle organizzazioni sindacali, i signori:

COGNOME E NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE RAPPRESENTATA
GIORDANO MARIA	RSU
GIORDANENGO SILVIO	CISL - FP

Le parti

- dato atto dei vincoli previsti dall'art. 4 comma 5 del CCNL dell'1/4/1999, laddove in particolare si prevede che i contratti decentrati integrativi non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti, risultando nulle ed inapplicabili le clausole difformi;
- richiamati:
 - la Preintesa CCDI 2016
 - il parere del Revisore dei Conti sulla compatibilità e conformità della Preintesa siglata in data rispetto alle disposizioni economico - finanziarie di costituzione del fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 31 CCNL del 22 Gennaio 2004
 - la Delibera di giunta comunale di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2016

stipulano i seguenti istituti di contrattazione integrativa:

PREMESSA

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica al personale dipendente dell'amministrazione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato. Nella determinazione dell'importo individuale attribuibile ad ogni singolo lavoratore si tiene conto del grado di autonomia del medesimo nelle funzioni considerate. Il presente Accordo sostituisce tutte disposizioni pattizie precedentemente intervenute che siano con esso incompatibili.

ART. 2

TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEL

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto, salvo diversa indicazione, decorrono dal 1/1/2016 e scadranno il 31/12/2016.
2. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo, mantenendo comunque in vigore, fino a nuovo accordo, il contratto collettivo decentrato integrativo vigente.

TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 3

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

Il fondo per l'anno 2016 è stato determinato, applicando i criteri dettati dall'art.31 CCNL del 22 Gennaio 2004 e dall'art.9 bis l.n.122/2010, con la conferma delle risorse stabili già individuate per l'anno 2010, secondo le seguenti disposizioni:

- l'art. 9 bis, ulteriormente dalla Legge 190/2014 che prevede:
 - al comma 1 art. 9 che "per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio, non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno ... malattia, effettiva presenza in servizio"; A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"
- la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013.
- il comma 236 della legge n. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ai sensi del quale: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della l. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - ANNO 2016

DESCRIZIONE	ANNO 2016
Risorse stabili	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	8.648,00
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	657,00
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	398,00
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	487,00
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	696,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	



INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART. 15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	1.878,00
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	3.191,00
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS	
TOTALE RISORSE STABILI	9.573,00

Risorse variabili

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)	
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	
INTEGRAZIONE 1,2% - MONTE SALARI 1997(ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	420,00
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	3.374,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS	
SUB-TOTALE FONDO DINAMICO	3.794,00
RIDUZIONE FONDO PER 1 UNITA' CESSATA (25%= €104,94)	105,00
TOTALE FONDO DINAMICO	3.689,00

TOTALE

Utilizzo del fondo delle risorse decentrate 2016	
DESCRIZIONE	2016
UTILIZZO FONDO PER SOMME CONSOLIDATE O DERIVANTI DA CONTRATTI PRECEDENTI	
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	6.141,20
INDENNITA' DI COMPARTO	1.444,38
POSIZIONI ORGANIZZATIVE (NEGLI ENTI CON LA DIRIGENZA)	
PROGRESSIONE ORIZZONTALE DA C2 A C3 IMPORTO € 600,99 ANNUO COMPRENSIVO DI RATE 13 ^a RAPPORTATO A PART-TIME 70%	420,69

TOTALE SPESA FONDO STABILE	8.006,27
AVANZO FONDO STABILE	1.566,73
UTILIZZO SOMME PER ISTITUTI CONTRATTATI ANNUALMENTE	
INDENNITA' DI TURNO	
INDENNITA' DI RISCHIO	
INDENNITA' DI DISAGIO	
INDENNITA' MANEGGIO VALORI	
SPECIFICHE RESPONSABILITA'	510,00
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	
PRODUTTIVITA'	1.000,00
PROGETTI SPECIFICI	
ISTAT	
ICI	
PROGETTAZIONI INTERNE	
TOTALE UTILIZZO CONTRATTATO ANNUALMENTE	1.510,00
ECONOMIE	2.179,00
TOTALE FONDO DA CARTELLA "COSTITUZIONE" (dato riportato automaticamente)	13.262,00
DIFFERENZA SUI FONDI TRA COSTITUZIONE ED UTILIZZO	3.745,73

Art. 4 - PROGRESSIONI DI CARRIERA ORIZZONTALI EX D.L.78/2010 COME CONVERTITO CON LA L. 122/2010 E DA ULTIMO MODIFICATO DAL D.L. 98/2011 CONVERTITO CON LA L. 111/2011

Il D.L.78/2010 come convertito con la L. 122/2010, modificato dal D.L. 98/2011 convertito con la L. 111/2011, modificato dalla L. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) prevede: all'art. 9, comma 21 che :*"I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale*



contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, al fini esclusivamente giuridici"

Ai sensi della Legge 147/2013 - Art. 1 c. 456.: "All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

Dato atto che l'art. 1, comma 256, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) non richiama l'art. 9 comma 21 terzo periodo e conseguenzialmente non proroga il blocco economico delle progressioni fino al 31.12.2015 quindi la proroga non riguarderebbe il blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti e (DL 78/2010 articolo 9, comma 1), il blocco del trattamento accessorio all'ammontare erogato nel 2010 (comma 2-bis), e il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera, per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato (comma 21, terzo e quarto periodo medesimo articolo).

Richiamato l'art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015: "[...] tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

Dato atto che la Legge di Stabilità 2016 non reintroduce, invece, né il blocco del trattamento economico individuale (a parità di funzioni), né il blocco delle progressioni economiche orizzontali.

Richiamati :

➤ l'art. 23 del D.Lgs 150/2009, rubricato: "Progressioni economiche" ai sensi del quale:

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione

➤ l'art. 5 CCNL 31.3.1999 AA.LL. ai sensi del quale:

1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell'art. 1367.

2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 368 e nel rispetto dei seguenti criteri: a) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati; b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita; c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale; d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma

3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del: • diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; • grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; • iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.

- L' art. 34 CCNL 22.1.2004, ai sensi del quale:
- 1.omissis..... gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2.
..... omissis "
- L'art. 9 CCNL 11.4.2008, al sensi del quale :
 - 1. Ai fini della progressione economica orizzontale, secondo la disciplina dell'art.5 del CCNL del 31.3.1999, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
 -omissis....."

Sono destinati € 420,69 per n. 1 progressione economica, previa valutazione del raggiungimento obiettivi anno 2016 e sussistenza requisiti di contratto, da parte del competente Nucleo di Valutazione.

COMPENSI, INDENNITA' E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

ART. 5

RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ EX ART. 17, COMMA 1, LETT. A, CCNL 01.04.1999 - ART.36 CCNL 22.1.2004

1. Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:

a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999;

Previa verifica del conseguimento degli obiettivi strategici ed operativi di cui al Piano triennale degli obiettivi e delle performance approvato con D.G.C. n 40 del 29.06.2016, relativi all'anno 2016.

Il nucleo di valutazione appositamente costituito il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione, approvato con D.G.C n. 79/2013, provvede a misurare e valutare la performance individuale e collettiva dei dipendenti sulla base degli obiettivi fissati nel Piano degli obiettivi e performance e compilerà le schede di valutazione secondo le disposizioni di cui al Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione delle performance, approvato con D.G.C. 80/213

Tale indennità verrà riconosciuta nel limite massimo di € 1.000,00

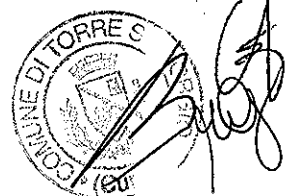
suddivisa proporzionalmente in forza del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, valutato dal Nucleo di valutazione, parametrato sulla percentuale di part time della prestazione lavorativa di ogni dipendente.

ART. 6

SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 17, COMMA 2°, LETTERA I) DEL CCNL 01/04/1999 - ART.36 CCNL 22.1.2004

i) All'art. 17, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

i) Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali.



compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.

Viene riconosciuta :

- una speciale responsabilità ex art.36 ccnl 22.1.2004 – art.17, comma 2, lett.i indennità specifiche responsabilità ufficiale stato civile, alla figura professionale di ufficiale di stato civile nella misura di €. 210,00 : n. 1 dipendente area amministrativa
- una speciale responsabilità ex art.36 ccnl 22.1.2004 – art.17, comma 2, lett.i indennità specifiche responsabilità ufficiale elettorale e messo notificatore alla figura professionale di ufficiale elettorale e messo notificatore nella misura di €. 300,00: n. 1 dipendente area amministrativa e di vigilanza

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Nella determinazione dell'importo individuale di ogni indennità attribuibile ad ogni singolo lavoratore si tiene conto :

- del grado di autonomia del medesimo nelle funzioni considerate.
- della condizione part-time o tempo pieno dei lavoratori interessati
- dei mesi in servizio durante l'anno
- dell'espletamento delle funzioni/compiti – per intero o in parte – correlate alle suindicate indennità

Per quanto non disposto dal presente CCDI per gli istituiti da esso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei CCNL vigenti.

Letto, confermato sottoscritto

per la delegazione di parte pubblica

per le RSU

per la delegazione di parte sindacale

FP-CLSL

